

Azienda pubblica di servizi alla persona

“Cav. Marco Rossi Sidoli”

STATUTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1: *Origini*

Articolo 2: *Denominazione, sede legale e costituzione*

Articolo 3: *Natura giuridica e fonti normative*

CAPO II FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4: *Finalità dell'ASP e principi degli interventi*

Articolo 5: *Ambito territoriale di intervento*

Articolo 6: *Soci dell'ASP*

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7: *Gestione dei servizi e delle attività*

Articolo 8: *Contratti di servizio*

Articolo 9: *Organismi di partecipazione e di rappresentanza*

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10: *Composizione*

Articolo 11: *Durata*

Articolo 12: *Funzioni*

Articolo 13: *Validità delle sedute*

Articolo 14: *Validità delle deliberazioni*

Articolo 15: *Maggioranze qualificate*

Articolo 16: *Presidente dell'Assemblea dei soci*

Articolo 17: *Rimborsi*

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 18: *Composizione e procedura di nomina*
- Articolo 19: *Ineleggibilità e incompatibilità*
- Articolo 20: *Decadenza e revoca*
- Articolo 21: *Decadenza e dimissioni dei consiglieri*
- Articolo 22: *Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute*
- Articolo 23: *Funzioni*
- Articolo 24: *Convocazione*
- Articolo 25: *Partecipazione alle sedute*
- Articolo 26: *Validità e svolgimento delle sedute*
- Articolo 27: *Presidente*
- Articolo 28: *Indennità e rimborsi spese*

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

- Articolo 29: *Composizione e funzionamento*

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 30: *Deliberazioni*

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

- Articolo 31: *Nomina e trattamento*
- Articolo 32: *Attribuzioni*

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Articolo 33: *Principi*
- Articolo 34: *Responsabili degli uffici e dei servizi*
- Articolo 35: *Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi*
- Articolo 36: *Personale*

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

- Articolo 37: *Patrimonio*
- Articolo 38: *Sistema contabile*
- Articolo 39: *Piano programmatico*
- Articolo 40: *Spese in economia*
- Articolo 41: *Servizio di tesoreria*

TITOLO V
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

- Articolo 42: *Modifiche statutarie*
- Articolo 43: *Durata e fusioni*
- Articolo 44: *Recesso*
- Articolo 45: *Controversie*
- Articolo 46: *Norma di rinvio*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, assume il nome di "**Cav. Marco Rossi Sidoli**" e deriva dalla trasformazione dell'IPAB "Casa di Riposo Rossi Sidoli" con sede in Compiano (PR), che trae la sua origine dal testamento, in data 15 dicembre 1851, del fu Cav. Marco Rossi Sidoli.
2. Con Sovrano Decreto del 25 agosto 1853 fu riconosciuta come "Opera Pia del Sepolcro Rossi Sidoli" e, successivamente, eretta in Ente Morale con Sovrano Decreto del 1 gennaio 1909.
3. Il testamento citato disponeva due legati di cui uno per la costruzione di un monumento dedicato al fondatore e l'altro per fornire il letto a quaranta zitelle dei Comuni di Bedonia, Compiano e Tornolo. Completato il monumento, si dispose di destinare l'eredità alla manutenzione dello stesso, alla distribuzione di quaranta doti ad altrettante zitelle e ad opere di beneficenza per i poveri dei suddetti Comuni. Con R.D. 1 gennaio 1903 le rendite furono destinate alla costituzione di un ricovero a favore degli inabili al lavoro dei suddetti tre comuni.
4. Infine, con DPR del 28 gennaio 1965, assunse la denominazione di "Casa di Riposo Rossi Sidoli".

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Cav. Marco Rossi Sidoli" ha sede legale in Compiano (PR), via Duca degli Abruzzi n. 27.
2. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è definita dall'Assemblea dei soci tenendo conto dell'esigenza di garantire una omogenea distribuzione dei servizi sul territorio dei Comuni soci e la loro funzionalità ed efficacia.
3. L'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. **1274 del 28 luglio 2008**.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge Regionale e dalle successive indicazioni regionali e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, adulti, disabili e minori e famiglie secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge Regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale dei Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari, Varsi.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali: Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari, Varsi.

2. Inoltre, è socia dell'ASP la Parrocchia di Compiano già presente, al momento della trasformazione, nel Consiglio di amministrazione dell'IPAB indicata all'articolo 1.

3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione per definire:

- a) la quantificazione delle quote a ciascuno di loro attribuite;
 - b) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell'IPAB al momento della trasformazione;
 - c) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - d) le modalità di assunzione pro-quota delle perdite di esercizio nei casi di cui all'art. 23, comma 3, lettera f;
 - e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
 - f) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dall'IPAB al momento della trasformazione;
4. Alla Parrocchia di Compiano è attribuita una quota di rappresentanza pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del totale delle quote.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.

2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari e sociali con le modalità definite dalla disciplina regionale.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi ed attività anche rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio, previsti dalla disciplina regionale.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.
2. Al fine di consolidare il legame con il territorio di riferimento e le rappresentanze sociali degli interessi degli utenti e delle loro famiglie promuove confronti negoziali con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 *Composizione*

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci enti pubblici territoriali indicati all'articolo 6 comma 1 o loro delegati e dal parroco pro tempore della Parrocchia di Compiano.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 e comma 4.
3. La delega, che può essere rilasciata dai soggetti indicati al comma 1, escluso il parroco pro tempore della Parrocchia di Compiano, deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; detta delega può essere revocata in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 11 *Durata*

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali o di Parroco di Compiano.

Articolo 12 *Funzioni*

1. L'Assemblea dei soci svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) decide circa l'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;
 - c) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, secondo la procedura e le modalità indicate all'articolo 18, comma 2;
 - d) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;

- e) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore a trenta milioni di euro;
 - f) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - g) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - h) individua l'ubicazione dei servizi e degli uffici;
 - i) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - l) adotta il proprio Regolamento di funzionamento, che disciplina, fra l'altro, le adunanze e le relative modalità di convocazione e di pubblicità;
 - m) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - n) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai membri del CdA ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13

Validità delle sedute

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti della maggioranza degli Enti pubblici territoriali soci.

Articolo 14

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 e all'articolo 6, comma 4.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza dei soci Enti pubblici territoriali presenti, fatti salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata.

Articolo 15

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 67% (sessantasette per cento) delle quote di rappresentanza dei soci Enti pubblici territoriali ed almeno la maggioranza dei soci degli Enti pubblici territoriali:

- a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) piano programmatico;
- c) revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico;
- d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- f) proprio Regolamento di funzionamento.

Articolo 16

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto, necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea più giovane di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in dieci degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 17

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

Composizione e procedura di nomina del Consiglio di amministrazione

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno. Il CdA è composto da tre membri in possesso di requisiti di esperienza, al fine di garantire l'esigenza di adeguata rappresentanza di una pluralità di Enti soci, in considerazione delle dimensioni territoriali e demografiche dell'ambito di riferimento. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

a) ciascun componente l'assemblea dei soci ha facoltà di presentare un candidato, per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;

b) la candidatura presentata deve essere accompagnata dall'accettazione in forma scritta dell'interessato, il quale deve pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dalla stessa;

c) la complessiva rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea dei soci per la votazione;

d) ciascun componente dell'Assemblea dei soci esprime, per appello nominale, i nominativi dei componenti, fino ad un massimo di tre, che intende nominare;

e) risultano eletti, in ordine decrescente, coloro che abbiano riportato il voto favorevole del maggior numero delle quote di rappresentanza nell'Assemblea dei soci, a condizione che i loro nominativi siano stati espressi da tanti componenti che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) delle quote di rappresentanza ed almeno la maggioranza dei soci;

f) qualora non si verifichi la condizione di cui al punto e), si procederà ad una nuova votazione da tenersi in giorno diverso, e risulteranno eletti in ordine decrescente coloro che abbiano riportato il voto favorevole del maggior numero delle quote di rappresentanza nell'Assemblea dei soci, a condizione che i loro nominativi siano stati espressi da tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci.

g) qualora più di tre candidati ottengano il quorum dei voti previsti dalle lettere precedenti, in caso di parità di voti tra gli stessi, risulteranno eletti i più giovani di età.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 22, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 20.

Articolo 19

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del CdA coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale.

Articolo 20

Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione.

1. Le dimissioni o la cessazione contemporanee, a qualsiasi titolo, di due membri determinano la decadenza dell'intero CdA.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo CdA.

3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 21

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 22

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 23

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

2. Il CdA risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;

c) regolamento di organizzazione dell'ASP;

- d) nomina del direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte pro-quota secondo le modalità definite dalla convenzione di cui all'art. 6 c. 3;
4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale;
5. Il CdA nomina la Delegazione trattante di parte pubblica.

Articolo 24

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di un consigliere di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 25

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni e con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 26

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 23 comma 3 lettera e).
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 27

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
- c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 28

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 29

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di Bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un Revisore unico nel caso in cui il volume di Bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci e scelta tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Al componente l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30
Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del CdA sono pubblicate, entro sette giorni lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Compiano per la durata di dieci giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. In caso di urgenza le delibere dell'Assemblea dei soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della stessa maggioranza dei voti richiesta per l'oggetto della deliberazione adottata, mentre quelle del CdA con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 31
Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 32
Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al CdA i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 33
Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 34
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 35
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e personale.

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del CdA, che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I Regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 36.

Articolo 36
Personale

1. Il personale già dipendente dell'IPAB di cui all'articolo 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 165 del 2001.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 35, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 37
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'IPAB da cui è sorta l'Azienda, nonché da quelli conferiti in proprietà dagli Enti pubblici soci dell'Azienda impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 38
Sistema contabile

1. Il CdA dell'azienda adotta un regolamento, coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta regionale, per adeguare la disciplina del bilancio e della gestione economico finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative riguardanti le ASP.

Articolo 39

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti.

Articolo 40

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

Articolo 41

Servizio di tesoreria

1. L'Azienda, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, affida ad un Istituto bancario a ciò autorizzato il servizio di tesoreria, che è regolato da un apposito contratto deliberato dal CdA.

TITOLO V NORME GENERALI E FINALI

Articolo 42

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea dei soci con le maggioranze indicate dall'art. 15, sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 43

Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con provvedimenti della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'Assemblea dei soci dell'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" adotta la deliberazione di fusione con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 15.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone anche della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 44

Recesso

1. È facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall'ingresso nell'ASP.
2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno e diviene efficace a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i seguenti criteri:
 - a) liquidazione del patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'ASP in ragione della quota di partecipazione dell'Ente recedente, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
 - b) restituzione all'Ente recedente dei beni mobili ed immobili eventualmente conferiti all'ASP, con esclusione di quelli che derivano dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'articolo 1;
 - c) riacquisizione da parte dell'Ente recedente del personale dipendente da questi eventualmente conferito all'ASP, secondo modalità da definire nel rispetto delle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di lavoro in materia di mobilità del personale.

Articolo 45

Controversie

1. Ogni controversia tra i soci, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente statuto viene rimessa alle determinazioni di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Parma.
2. L'arbitro nominato con le modalità indicate al comma 1 ha mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la sua determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, l'arbitro deve pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile, in quanto applicabili.

Articolo 46

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.